

REGOLAMENTO (CEE) N. 2753/86 DELLA COMMISSIONE**del 1° settembre 1986****relativo alla fornitura di frumento tenero al Programma alimentare mondiale (PAM) a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3331/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto e che modifica il regolamento (CEE) n. 2750/75⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, primo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86⁽³⁾, in particolare l'articolo 28,

considerando che la Commissione, con la propria decisione del 10 febbraio relativa alla concessione di un aiuto alimentare a favore del PAM, ha assegnato a questo organismo 20 600 t di cereali da fornire fob;

considerando che occorre procedere a tali forniture in conformità delle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1974/80 della Commissione, del 22 luglio 1980, recante modalità generali di applicazione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimentare nel settore dei cereali e

del riso⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3826/85⁽⁵⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento che figura nell'allegato I è incaricato dell'attuazione delle procedure di mobilitazione e di fornitura in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1974/80, alle condizioni che figurano nell'allegato I.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° settembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.

⁽⁴⁾ GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU n. L 371 del 31. 12. 1985, pag. 1.

ALLEGATO I

1. **Programma di esecuzione** : 1986.
2. **Beneficiario** : Programma alimentare mondiale (PAM).
3. **Luogo o paese di destinazione** : Repubblica popolare cinese.
4. **Prodotto da mobilitare** : frumento tenero.
5. **Quantitativo totale** : 20 600 t.
6. **Numero di partite** : 1.
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura** :
Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (BALM), Adickesallee 40, D-6000 Frankfurt/
Main (telex 411475).
8. **Mobilitazione del prodotto** : intervento.
9. **Caratteristiche della merce** :
Frumento tenero di qualità sana, leale e mercantile, priva di odore e di parassiti, la cui pasta non è collosa ed è lavorabile meccanicamente.
Il frumento tenero deve soddisfare alle seguenti esigenze :
 - umidità : massimo 14,5 % (metodo ICC n. 110) ;
 - tenore di proteine : minimo 11 % (N × 5,7 sulla sostanza secca) (metodo ICC n. 105) ;
 - indice di caduta d'Hagberg superiore o uguale a 200, compresi i 60 secondi di tempo di preparazione (agitazione) (metodo ICC n. 107).
10. **Condizionamento** : alla rinfusa.
11. **Porto d'imbarco** :
Qualsiasi porto della Comunità accessibile alle navi alturiere, con un pescaggio di 34 piedi avente un collegamento con il paese beneficiario nel periodo d'imbarco previsto al punto 16. L'offerta deve essere accompagnata da una dichiarazione delle autorità portuali attestante l'esistenza del collegamento nel suddetto periodo.
12. **Fase di consegna** : fob.
13. **Porto di sbarco** : —
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura** : gara.
15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte** : 16 settembre 1986, ore 12.
16. **Periodo d'imbarco** : dal 1° al 31 ottobre 1986.
17. **Importo della cauzione** : 10 ECU/t.

Note

1. L'aggiudicatario prende contatto col beneficiario per determinare i documenti di spedizione necessari.
2. L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti :
 - certificato di origine,
 - certificato fitosanitario.

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II
— ANEXO II

Número de la partida Partiets nummer Nummer der Partie Αριθμός παρτίδων Number of lot Numéro du lot Numero della partita Nummer van de partij Número do lote	Tonelaje Mængde (t) Menge (t) Τόνοι Tonnage Tonnage Tonnellaggio Hoeveelheid (t) Tonelagem	Nombre y dirección del almacenista Lagerindehaverens navn og adresse Name und Adresse des Lagerhalters Όνομα και διεύθυνση εναποθηκευτού Address of store Nom et adresse du stockeur Nome e indirizzo del detentore Naam en adres van de deponhouder Nome e endereço do armazenista	Lugar de almacenamiento Lagerplads Ort der Lagerhaltung Τόπος αποθηκεύσεως Town at which stored Lieu de stockage Luogo di accantonamento Adres van de opslagplaats Local de armazenagem
1	7 499	Otto Behrens Lagerhäuser St. Margarethen Am Südkai Postfach 1244 2212 Brunsbüttel 1	Brunsbüttel 0214 01
	3 249	Getreide AG vorm. P. Kruse — Chr. Sieck Friedrich-Voss-Straße 11 Postfach 140 2370 Rendsburg	Eckernförde 2905 07
	2 992	Belaho Betriebs- und Lagerhausgesellschaft Kieler Straße 36 Postfach 50 2214 Hohenlockstedt	Hohenlockstedt 0218 01
	629	Hobum Harburger Ölwerke Brinkmann & Mergell Wilhelm-Weber-Straße 3 Postfach 900740 2100 Hamburg 90	Hamburg 2141 78
	1 072	Hansa-Lagerhaus Ströh & Co. Eversween 11 2102 Hamburg 93	Hamburg 1104 01
	5 159	Hansa-Lagerhaus Ströh & Co. Eversween 11 2102 Hamburg 93	Hamburg 1104 01
	20 600		